SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 992)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 luglio 1980
(V. *Stampato n.* **1813**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(COSSIGA)

e dal Ministro della Pubblica Istruzione
(SARTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 luglio 1980

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-1980

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-1980, con le seguenti modificazioni:

Nel titolo sono soppresse le parole: al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-1980.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

Art. 1-*bis*. — Concluse le operazioni di nomina dei persidenti e dei membri delle commissioni degli esami di maturità, il Ministero della pubblica istruzione trasmette l'elenco dei docenti i quali, pur avendo presentato domanda, sono stati esclusi dalla nomina, ai vari provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti.

Nel caso in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i provveditori agli studi provvederanno a nominare i sostituti dei presidenti e dei commissari che ne abbiano fatto damanda — ove possibile — nell'ambito degli elenchi trasmessi.

All'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

Ai componenti le commissioni di esami di qualifica negli istituti professionali di Stato e di licenza negli istituti d'arte statali, ai componenti le commissioni di esami di ammissione, di promozione e di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, nonchè ai componenti le commissioni degli esami dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici è corrisposto il compenso giornaliero di lire 1.500. Ai presidenti è corrisposto il compenso giornaliero di lire 2.500.

All'articolo 8, le parole: anno finanziario 1983, *sono sostituite dalle seguenti*: anno finanziario 1981.

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 171 del 24 giugno 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-1980;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata il 19 giugno 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il presente decreto:

ARTICOLO 1.

I compensi forfettari a favore dei componenti delle commissioni di esame di maturità, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, prorogato con legge 15 aprile 1971, n. 146, sono fissati in lire cinquecentomila per il presidente e in lire trecentotrentamila per i commissari, compresi i rappresentanti di classe ed i membri aggregati a pieno titolo.

I compensi di cui al precedente comma sono corrisposti anche al presidente ed ai commissari per gli esami di maturità professionale e di arte applicata.

Il compenso previsto nel presente articolo per il presidente è corrisposto anche agli ispettori tecnici incaricati della vigilanza sullo svolgimento degli esami di maturità.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 2.

Il compenso giornaliero previsto dall'articolo 2 della legge 20 maggio 1966, n. 335, per i componenti le commissioni per gli esami nelle scuole magistrali statali è elevato a lire 5.000.

La propina prevista da detta norma per ogni candidato esaminato è elevata a lire 1.200.

Il trattamento di cui al presente articolo si applica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1958, n. 207, anche ai presidenti delle commissioni di esami di abilitazione presso le scuole magistrali di cui all'articolo 39, lettera *c*), del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 ed all'articolo 144 del Regolamento 26 aprile 1928, n. 1297.

ARTICOLO 3.

Il compenso giornaliero di lire 5.000 per il presidente e di lire 1.200 per i membri, previsto dalla legge 5 febbraio 1970, n. 22, per i componenti le commissioni degli esami di Stato di licenza media, è corrisposto anche ai componenti le commissioni di esami di qualifica negli istituti professionali di Stato e di licenza negli istituti d'arte statali, ai componenti le commissioni di esami di ammissione, di promozione e di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, nonché ai componenti le commissioni degli esami dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici.

Per i membri delle commissioni nominati come esperti, i quali non abbiano rapporto di impiego alle dipendenze dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, resta, altresì, fermo quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, relativamente alla corresponsione, per ogni giornata di effettiva partecipazione agli esami, di 1/30 della retribuzione, dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia, mensilmente spettanti ai professori di ruolo, con stipendio iniziale, delle materie di esame, cui gli esperti siano equiparati.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Art. 1-*bis*.

Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni degli esami di maturità, il Ministero della pubblica istruzione trasmette l'elenco dei docenti i quali, pur avendo presentato domanda, sono stati esclusi dalla nomina, ai vari provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti.

Nel caso in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i provveditori agli studi provvederanno a nominare i sostituti dei presidenti e dei commissari che ne abbiano fatto domanda — ove possibile — nell'ambito degli elenchi trasmessi.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Ai componenti le commissioni di esami di qualifica negli istituti professionali di Stato e di licenza negli istituti d'arte statali, ai componenti le commissioni di esami di ammissione, di promozione e di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, nonchè ai componenti le commissioni degli esami dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici è corrisposto il compenso giornaliero di lire 1.500. Ai presidenti è corrisposto il compenso giornaliero di lire 2.500.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 4.

Il compenso di lire 105.000 previsto dall'articolo 3 della legge 17 agosto 1974, n. 483, a favore dei coordinatori universitari incaricati del coordinamento didattico e culturale dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, è elevato a lire 200.000 per ogni corso.

ARTICOLO 5.

Al personale contemplato nel presente decreto spettano, inoltre, l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio, nei casi in cui ricorrano le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento economico di missione per i dipendenti statali.

Ai commissari governativi per la vigilanza sugli scrutini ed esami presso le scuole secondarie pareggiate e legalmente riconosciute spetta il trattamento di missione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513. Qualora non ricorrano le condizioni indicate nel citato decreto presidenziale, ai predetti commissari è corrisposta un'indennità forfettaria, pari ad un quinto dell'indennità di missione vigente, per ogni giorno impiegato nella vigilanza.

ARTICOLO 6.

Alla liquidazione dei compensi, dell'indennità di trasferta ed al rimborso delle spese di viaggio di cui al presente decreto provvedono le istituzioni scolastiche presso le quali si svolgono gli esami e i corsi di cui ai precedenti articoli, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e del decreto interministeriale 28 maggio 1975, concernente le istruzioni amministrativo-contabili per le scuole statali.

I fondi occorrenti gravano sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione e sono posti a disposizione delle predette istituzioni scolastiche per il tramite dei provveditorati agli studi competenti per territorio, mediante aperture di credito a favore dei Provveditori agli studi, e direttamente a favore dei funzionari delegati per quanto riguarda gli istituti di istruzione artistica non dotati di personalità giuridica.

ARTICOLO 7.

Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dall'anno scolastico 1979-80.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 8.

A decorrere dall'anno finanziario 1983, i compensi previsti dal presente decreto possono essere annualmente aumentati, nel limite massimo del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale.

L'aumento è arrotondato alle 100 lire, per eccesso.

ARTICOLO 9.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 15.737.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede per lire 5.000.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1031 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il suddetto anno finanziario e per lire 10.737.000.000 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Rinnovo della Convenzione di Lomé ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1980.

PERTINI

COSSIGA — SARTI — LA MALFA — PANDOLFI.

Visto, il guardasigilli: MORLINO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Art. 8.

A decorrere dall'anno finanziario 1981, i compensi previsti dal presente decreto possono essere annualmente aumentati, nel limite massimo del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.